

**Incompatibilità ex art. 19 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, tra il magistrato addetto a presiedere le sezioni stralcio ed il coniuge nominato giudice onorario aggregato presso il medesimo tribunale. (Risposta a quesito del 25 novembre 1998).**

Il dott. .... con il quesito di cui all'oggetto, da intendersi formulato in via generale ed astratta, chiede di sapere se sussista incompatibilità ex art. 19 O.G. tra il magistrato addetto a presiedere la sezione stralcio di un tribunale e il coniuge giudice onorario aggregato presso il medesimo tribunale.

La Commissione rileva che la questione va ricondotta, oltre che ai canoni di cui all'art. 19 O.G., ai principi dettati dall'art. 2 L.G..

Alla luce di tale considerazione deve risponderci positivamente al quesito formulato; sebbene, infatti, in linea meramente teorica possa ipotizzarsi l'insussistenza di problemi organizzativi in considerazione della natura monocratica di entrambi gli incarichi in questione, deve rilevarsi che il ruolo del presidente della sezione stralcio presenta profili quanto meno di direzione organizzativa e di controllo rispetto alla attività svolta dai giudici onorari aggregati, profili per i quali potrebbero certamente crearsi disfunzioni e che comunque determinerebbero una situazione di appannamento della credibilità e del prestigio dell'ufficio.